

COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

N. 12

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI

L'anno **2023**, addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **21:00** in Loiano, nella Casa Comunale, con partecipazione dei componenti in videoconferenza, aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MORGANTI FABRIZIO	SI
2) BENNI EMANUELA	SI
3) BARTOLOMEI CORRADO	SI
4) LADINETTI LUCA	SI
5) MENETTI LAURA	NO
6) BUGANÈ MICHELE	SI
7) MATTEI MARINO	SI
8) MARINA NASCETTI	SI
9) RAFFAELLA MONARI	SI
10) ZAPPATERRA DANILO	SI
11) TEDESCHI ALICE	NO
12) BARISCIANI NOEMI	SI
13) VENTURI PAOLO	SI

Assenti giustificati i consiglieri: **MENETTI LAURA; TEDESCHI ALICE**

Partecipa il Segretario Comunale **LETIZIA RISTAURI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FABRIZIO MORGANTI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: **BUGANÈ MICHELE, BARISCIANI NOEMI, MONARI RAFFAELLA.**

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000,
N° 267

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

☒ Si esprime parere favorevole.

☐

Loiano, 27/04/2023

IL RESPONSABILE DI AREA
ROSSETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

☒ Si esprime parere favorevole.

☐

Loiano, 27/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSSETTI CINZIA

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI

Letto il successivo punto all'ordine del giorno, il Sindaco Morganti cede nuovamente la parola al Vicesindaco Benni per illustrare la proposta.

Anche in questo caso, il Vicesindaco Benni ricorda innanzitutto come il tema sia già stato esaminato pure in sede di Commissione Consiliare e informa che, come il punto precedente, gli atti sono integrati dal parere del Revisore Contabile.

Prosegue dunque riferendo che si è reso necessario modificare il regolamento per adeguarlo al TQRIF (il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani), istituito nel gennaio 2022 da parte di ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Come approfondito diffusamente in sede di Commissione Consiliare, non è semplice armonizzare la disciplina del regolamento IUC-TARI a quanto stabilito dal TQRIF, ma si è provveduto ad integrare alcuni articoli per rendere chiaro quanto imposto dalla normativa e dal TQRIF.

È inoltre stata operata una variazione all'articolo 19, dove al comma 7 si è integrata la rateizzazione degli avvisi bonari, eliminandoli dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali. Non sono presenti interessi di mora e sanzioni, ma ci si è allineati alle disposizioni stabilite da ARERA.

Il Vicesindaco Benni continua informando che si è poi modificato l'articolo 20, dettagliando nello specifico i termini stabiliti relativamente alla dichiarazione di inizio attività, agli accertamenti e agli avvisi bonari.

È infine stata fatta una variazione nell'articolo 23, relativamente alla dilazione del pagamento. Precedentemente si rimandava infatti al Regolamento Generale delle Entrate Comunali, ma, a seguito della modifica dell'articolo 19, che provvede ora a dettagliare gli avvisi bonari, si sottolinea che, ove presente, la normativa specifica dei regolamenti ha la priorità rispetto alla normativa generale delle entrate comunali nella loro globalità.

Terminato questo approfondimento, il Sindaco Morganti ringrazia il Vicesindaco Benni e, verificata l'assenza di ulteriori interventi in merito, procede alla votazione per alzata di mano.

A seguito di tale votazione, il Sindaco Morganti domanda al Consiglio Comunale se si preferisca fare ogni volta anche la chiamata nominale o, considerato che tutti i Consiglieri Comunali sono visibili, se vada bene approvare il risultato già dopo la votazione per alzata di mano.

Il Consigliere di Minoranza Zappaterra comunica che per la Minoranza è sufficiente fare solamente la votazione per alzata di mano. Il Sindaco Morganti stabilisce allora di intervenire nel caso non venga subito compreso chiaramente qualcosa e procede con la votazione per alzata di mano relativa all'immediata eseguibilità dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC),

- l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
- la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

VISTA la delibera Arera n. 15 del 18/01/2022 in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2022 erano già state apportate diverse modifiche al vigente regolamento IUC- TARI al fine di adeguare lo stesso al TQRIF;

RITENUTO opportuno apportare alcune ulteriori modifiche al regolamento IUC- TARI al fine di migliorare ulteriormente l'integrazione delle disposizioni comunali con quanto disposto da Arera, in particolare:

- Art. 19 – Riscossione: introduzione della previsione dell'ulteriore rateizzazione degli avvisi bonari,
- Art. 20 – Dichiarazione: modifica del termine di presentazione della dichiarazione in coerenza con il TQRIF, precisazioni in merito alla ricevuta di presa in carico,
- Art. 23 – Dilazioni di pagamento: coordinamento con le modifiche apportate all'art. 19 e al regolamento disciplinante le entrate;

VISTI:

- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi,
- l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali,
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti,
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito con L. 15/2022, il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*;

RILEVATO che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente 1 nella seduta del 26 aprile 2023 e che la registrazione della seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e conservata gli atti.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di modificare il regolamento disciplinante la TARI approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 29/04/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, come da documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (modifiche evidenziate in grassetto);
2. di prendere atto che le modifiche apportate con il presente provvedimento sono efficaci dal 1° gennaio 2023;
3. di demandare all'Area Risorse e Attività Produttive - Servizio Tributi - la trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, a seguito di apposita votazione resa per alzata di mano con voti favorevoli ed unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI



COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/04/2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 12/02/2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2016

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 06/03/2018

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2019

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 25/06/2020

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/06/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/2022

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2022

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2023

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Definizione di rifiuto
- Art. 4 - Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 7 - Locali ed aree oggetto della tariffa
- Art. 8 - Esclusioni dal tributo

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 9 - Categorie di utenza
- Art. 10 - Scuole statali
- Art. 11 - Tariffe
- Art. 12 - Tributo giornaliero
- Art. 13 - Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 14 - Riduzioni del tributo
- Art. 15 - Produzione di rifiuti speciali - riduzioni di superficie
- Art. 15bis - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico per avvio integrale al recupero dei rifiuti urbani
- Art. 16 - Agevolazioni
- Art. 17 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 18 - Esenzioni

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

- Art. 19 - Riscossione
- Art. 20 - Dichiarazione
- Art. 21 - Rimborsi e compensazione
- Art. 21 bis - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 22 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 23 - Dilazioni di pagamento
- Art. 24 - Riscossione coattiva

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 26 - Clausola di adeguamento

ALLEGATO A Categorie di contribuenza TARI

ALLEGATO B Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

ALLEGATO C Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

ALLEGATO D Interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Art. 3 - Definizione di rifiuto

- 1) La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 - Soggetto attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1) Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2) La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono. Esclusivamente per le utenze domestiche la detenzione o la conduzione di un locale si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica (con l'esclusione di eventuali utenze condominiali) o con la presenza di mobilio e finché queste condizioni permangono; anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Nel caso di sopravvenuta inutilizzabilità di un immobile, per avere diritto all'esenzione TARI, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione attestante l'assenza di mobilio e la chiusura di tutte le utenze, allegando copia delle fatture di chiusura delle stesse (con l'esclusione di eventuali utenze condominiali). L'esenzione avrà valore esclusivamente dalla data di presentazione della dichiarazione, senza alcuna effetto retroattivo. Per gli immobili destinati a garage, cantine, magazzini e pertinenze in genere, l'esenzione per mancato utilizzo spetta unicamente per i fabbricati pertinenziali ad abitazioni esenti ai sensi di quanto sopra specificato.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 20, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7- Locali ed aree oggetto della tariffa

1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi con strutture fisse o mobili da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino al 31 dicembre dell'anno di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzie delle Entrate, il quale attesti l'avvenuta e completa attuazione di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5) Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 20, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 - Esclusioni dal tributo

1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

c) solai il cui accesso è consentito con scala retrattile e soffitte con accesso mediante scala fissa, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e.1) locali e aree di fatto non utilizzate, per lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente al periodo dei lavori e comunque non oltre la data della certificazione finale degli stessi o di eventuale nuova acquisizione della residenza anagrafica.

f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; gli ambulatori; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani.

3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i porticati non chiusi con strutture fisse o mobili da ogni lato, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, secondo quanto specificato dal successivo articolo 15.

6) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 9 – Categorie di utenza

1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti, colf e conviventi non legati da vincolo affettivo, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 20. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti considerato annualmente nella determinazione della tariffa è quello risultante in anagrafe al primo gennaio o al momento dell'attivazione dell'utenza se questa ha avuto inizio nel corso dell'anno; le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, un numero fisso di occupanti pari a due. Per i locali delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si considera un numero di occupanti pari a due.

3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nell'allegato A del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

6) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 10 - Scuole statali

1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.

2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 11 - Tariffe

1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.

2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, considerando per quanto riguarda i valori del coefficiente K_b l'allegato B del presente regolamento.

4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, considerando per quanto riguarda i valori del coefficiente K_c l'allegato C del presente regolamento;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, considerando per quanto riguarda i valori del coefficiente K_d l'allegato D del presente regolamento.

5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere a decorrere dal 2014, nella delibera di approvazione delle tariffe TARI, l'adozione dei coefficienti di cui agli allegati B, C ed D del presente regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (coefficiente K_a).

6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato dalla Legge. -Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e secondo quanto previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle altre disposizioni di legge.

Art. 12 - Tributo giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico temporaneo.
- 7) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
- 8) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
- 9) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.
- 10) Per le occupazioni giornaliere delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati non è prevista l'applicazione del tributo di cui al presente articolo.

Art. 13 - Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 – Riduzioni del tributo

1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore fra 500 e 1000 metri e dell'80% se la distanza sia superiore ai 1000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui l'interruzione, per qualsiasi causa, superi la durata continuativa di 30 giorni il tributo sarà ridotto in misura proporzionale al periodo di interruzione.

3) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tassa pari al 10%, a condizione che l'abitazione in questione sia l'unica immobile ad uso abitativo posseduto in Italia e che la stessa non benefici già dell'ulteriore agevolazione di cui al successivo comma 3-bis.

3- bis) Per una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, si applica una riduzione pari a 2/3 del tributo dovuto, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

4) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione della tassa pari al 30%, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione della tassa pari al 10%.

6) È riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa:

a) alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi; la riduzione che comunque non potrà superare il 10%, e sarà determinata, considerando la quantità di prodotti devoluti nel modo seguente:

- da 0 kg a 99 kg: 0%
- da 100 kg a 499 kg: 5%
- oltre 500 kg: 10%.

b) alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 460 del 1997, viene riconosciuta una riduzione del 2,5%.

c) alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", viene riconosciuta una riduzione del 2,5%.

Il riconoscimento delle riduzioni è subordinato alla presentazione nel corso dell'esercizio, dell'accordo con l'associazione/progetto o analoga documentazione, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco dei prodotti devoluti alle associazioni nell'anno precedente, specificando per gli alimentari la quantità, allegando copia della ricevuta per accettazione dei prodotti da parte dell'associazione.

Le riduzioni di cui al presente comma vengono applicate alla TARI dovuta per l'anno successivo a quello della devoluzione. Nel caso eccezionale di cessazione di attività nel corso

dell'anno, la dichiarazione di cui al precedente capoverso dovrà essere presentata entro la scadenza dell'ultima rata annua della TARI e l'agevolazione verrà garantita mediante conguaglio sulla rata stessa.

7) Limitatamente all'anno 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 il comune prevede, ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della l. 147/2013, le seguenti riduzioni del tributo per le utenze non domestiche con copertura garantita, in assenza di specifici trasferimenti statali, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

a. Per le attività che sono state sottoposte a sospensione a seguito di provvedimenti governativi o degli enti territoriali è prevista una riduzione della quota fissa e della quota variabile dovute per l'anno 2020 del 25%.

b. Per le attività che a seguito di provvedimenti governativi o degli enti territoriali hanno dovuto ridurre l'attività (ad esempio effettuazione del solo asporto, consegna a domicilio, in caso di esercizio con attività plurime, possibilità di esercizio solo di alcune di queste, ecc.) è prevista una riduzione della quota fissa e della quota variabile dovute per l'anno 2020 del 10%.

Le due riduzioni non sono cumulabili.

Le riduzioni di cui al presente comma verranno concesse, a seguito di presentazione di apposita istanza del contribuente entro i termini stabiliti dall'ufficio tributi, in cui venga indicato:

- dati del contribuente e ubicazione dell'utenza;
- codice ATECO;
- descrizione dell'attività svolta;
- motivazione della richiesta di riduzione, fra quelle previste dal presente comma;
- periodo di esercizio ridotto o mancato esercizio dell'attività.

La presentazione dell'istanza si rende necessaria poiché le imprese obbligate alla chiusura in base ai propri codici ATECO, potrebbero aver presentato richiesta alla Prefettura-UTG di continuazione dell'attività.

Art. 15 – Produzione di rifiuti speciali - riduzioni di superficie

1) Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione per le attività diverse da quelle artigianali, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 7.

2) Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile ad eccezione delle attività agricole per "connessione", come, a titolo esemplificativo, gli agriturismi e le attività di alienazione di prodotti agricoli, nelle quali si producono prevalentemente rifiuti urbani.

3) Le tariffe delle attività agrituristiche, in considerazione del fatto che le stesse hanno caratteristiche diverse da quelle di alberghi e ristoranti, tenendo conto dei principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, sono determinate nel modo seguente:

- agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 40% categoria "Alberghi con ristorante"

- agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 40% categoria “Alberghi senza ristorante”
- agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 40% categoria “Ristoranti”.

4) Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti riduzioni percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
TIPOGRAFIA	30%
FALEGNAMERIA	30%
AUTOCARROZZERIA E OFFICINE CARPENTERIA METALLICA	45%
AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE VEICOLI	25%
GOMMISTA	25%
AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO	25%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	25%
LAVANDERIA E TINTORIA	30%
VERNICIATURA – GALVANOTECNICA - FONDERIE	45%
AMBULATORIO MEDICO, DENTISTICO, DI ANALISI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. n. 833/1978)	30%
CASA DI CURA - OSPEDALE - altre strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa	20%
AMBULATORIO VETERINARIO	30%
LAVORAZIONE E/O PRODUZIONE MATERIALE PLASTICO E PELLETERIA	45%
MACELLERIA	45%
ROSTICCERIA - PASTICCERIA – RISTORANTE	10%
CASEIFICIO	30%
CANTINA PER ATTIVITA' ENOLOGICA	45%
SERRA	49%

5) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6) La percentuale di abbattimento di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;

b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del presente regolamento.

7) Oltre che per le aree di produzione, dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini contigui alle aree di produzione esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione, nonché le aree ed i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5.

8) La richiesta di detassazione della superficie in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali deve essere indicata nella dichiarazione di cui all'art. 20, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 4. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 7, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

9) In sede di prima applicazione del D. Lgs 116/2020 le utenze non domestiche dovranno presentare entro il termine del 15/06/2021 una dichiarazione nella quale dettagliare in maniera puntuale le superfici ove si ha produzione di rifiuti speciali o urbani.

10) L'utenza non domestica produttrice di rifiuti speciali, a pena di decadenza, dovrà presentare annualmente al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del presente regolamento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Art. 15 bis - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico per avvio integrale al recupero dei rifiuti urbani.

1) Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero, mediante la documentazione di cui al successivo punto 1 bis).

1 bis) La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica e distinte per codice EER;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica,

effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

1 ter) Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, l'Ufficio Tributi comunica l'esito della verifica all'utente.

2) Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante la documentazione di cui al precedente punto 1bis), non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno **2 5**-anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno la documentazione di cui al precedente punto 1bis). In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3) L'eventuale scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 settembre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e comunque non oltre il 31 dicembre, con decorrenza dall'anno successivo.

4) Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo/recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

5) Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente con applicazione delle relative sanzioni. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento,

ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 16 – Agevolazioni

1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

2) Per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio per l'anno successivo in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

3) Per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani per i quali sia dimostrato l'avvio al riciclo/recupero non integrale (direttamente o tramite soggetti autorizzati), è stabilita, in proporzione, una riduzione della quota variabile del tributo. La riduzione di cui al precedente comma è determinata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo. La riduzione di cui al presente comma è applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo/recupero non integrale dei rifiuti relativi all'anno precedente, salvo congruaggio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dell'attività o di cessazione dell'avvio al riciclo dei rifiuti da parte dell'azienda. Il diritto alla riduzione è subordinata alla trasmissione entro il 31 gennaio di ciascun anno della documentazione di cui al punto 1 bis) del precedente articolo 15bis considerando sia i rifiuti avviati al recupero che quelli avviati al riciclo.

4) Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:

a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;

b) 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.

Art. 17 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 80% del tributo dovuto.

Art. 18 – Esenzioni

- 1) Sono esenti dal tributo i locali occupati da famiglie che si trovino in gravi situazioni di disagio socio-economico. Deve trattarsi di nuclei familiari seguiti dai servizi sociali; l'esenzione verrà accordata solo a seguito di motivata relazione dell'assistente sociale competente la quale potrà richiedere in via eccezionale anche la concessione retroattiva.
- 2) L'Ufficio Servizi Sociali del comune dovrà assumersi la responsabilità di monitorare la condizione della famiglia oggetto dell'esenzione e di comunicare all'Ufficio Tributi l'eventuale cessazione della situazione di grave disagio a cui fare seguire la ripresa della tassazione. Non potranno in alcun modo beneficiare della esenzione di cui al presente comma, i nuclei familiari aventi un reddito ISEE superiore ad Euro 7.500,00 e/o i nuclei dove siano presenti soggetti che risultino proprietari di altri immobili in un qualsiasi comune del territorio italiano.
- 3) L'esenzione di cui al presente articolo è concessa ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e pertanto la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 19 – Riscossione

1) La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- a) mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- b) attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
- c) tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.

2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3) La tassa è liquidata in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- a) 16 giugno;
- b) 16 dicembre.

3 bis) Nel caso in cui l'autorità d'ambito competente non abbia approvato entro il 30 aprile il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la scadenza della prima rata di cui al punto precedente è automaticamente spostata al 16 settembre.

3 ter) La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.

3 quater) L'avviso di pagamento viene emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o

può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.

4) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

5) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

6) Per le denunce presentate successivamente alla scadenza della prima rata, la liquidazione per l'anno in cui è stata presentata la denuncia avverrà in un'unica rata con la scadenza prevista dai commi 3) e 3 bis) del presente articolo per la seconda rata. Nel caso in cui la denuncia sia presentata successivamente alla scadenza della seconda rata, la scadenza per l'unica rata coinciderà con il 16 del mese successivo alla presentazione della stessa.

7) Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione delle rate degli avvisi bonari di cui al presente articolo nella misura di un numero di rate massimo pari al doppio di quelle stabilite per il pagamento ordinario ai seguenti soggetti:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) agli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'autorità d'ambito competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

8) L'importo della singola rata rideterminata ai sensi del precedente comma non potrà essere di norma inferiore ad una soglia minima pari a cento euro, fatta salva la possibilità di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

9) La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione utilizzando l'apposita modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale.

10) Sulle somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate concesse di cui al comma 7, non saranno applicati interessi di mora o di dilazione.

Art. 20 - Dichiarazione

1) I soggetti passivi, di cui all'art. 6, hanno l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2) Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti residenti e/o domiciliati nei locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche:

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3) I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui:**

- a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

Ai fini accertativi della tardiva, omessa o infedele dichiarazione non viene tenuto conto del termine di cui sopra, ma si considera quale scadenza per la presentazione della dichiarazione il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Si precisa che nel caso di sopravvenuta inutilizzabilità di un immobile la cessazione decorrerà comunque dalla data di presentazione della dichiarazione, senza alcun effetto retroattivo, così come previsto dall'articolo 5.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, posta elettronica o infine PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

4) Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle

condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. **Entro 30 giorni All'atto** della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, **equivalente alla richiesta di erogazione del servizio**, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della ~~dichiarazione. stessa~~ ~~equivalente alla richiesta di erogazione del servizio.~~ ~~Il Comune comunica al contribuente contenente~~ il codice utente ed il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI. ~~di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.~~ Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6) Il Comune, qualora ne sia a conoscenza, può procedere alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base ad elementi oggettivi desumibili dalle banche dati in suo possesso per effetto dei quali venga meno il presupposto impositivo previsto dalla legge.

7) In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa. In mancanza di dichiarazione spontanea l'utenza potrà essere volturata d'ufficio dall'annualità successiva al decesso ad uno degli altri soggetti residenti maggiorenni, se presenti, del nucleo familiare. In assenza di eredi residenti, l'utenza potrà essere volturata d'ufficio all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

8) Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detta informativa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

9) In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.) la data di effettiva cessazione.

11) Le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare

all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

12) Nel caso di presentazione di dichiarazione di ~~variazione o~~ cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 3 e 10, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

13) Gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 21 – Rimborsi e compensazione

1) La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4) Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di rimborso.

5) Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 21bis del presente regolamento.

6) Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

7) Non si procede al rimborso di somme fino a euro 20,00 complessivi da rimborsare per più annualità d'imposta.

Art. 21 bis – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1) Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 20, comma 3, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 19.

2) Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3) È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4) Con riferimento alle richieste di informazione o reclamo scritto il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5) Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 90 giorni lavorativi riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

6). Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006, nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

7). Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 22 – Attività di controllo e sanzioni

1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019.

2) La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, individuandolo preferibilmente, nel titolare di Posizione Organizzativa dell'Area ove è incardinato l'Ufficio Tributi.

3) Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

4) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso

ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

5) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

6) In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di quanto specificato nel regolamento generale delle entrate comunali.

7) In caso di mancato o parziale versamento per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 6 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

8) In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9) In caso di omessa/tardiva presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

10) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

11) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

12) Le sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 11 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

13) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 20,00; detta norma non si applica nel caso in cui l'importo complessivamente da recuperare per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.

14) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 23 – Dilazioni di pagamento

1) Si rimanda a quanto previsto dal precedente articolo 19 in merito alla dilazione degli avvisi bonari e al vigente regolamento generale delle entrate per gli altri casi. ~~Le disposizioni ivi indicate sono applicabili anche alla dilazione di pagamento degli avvisi bonari e dei relativi solleciti.~~

Art. 24 – Riscossione coattiva

- 1) Si rimanda a quanto previsto dal vigente regolamento generale delle entrate.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

- 1) Si applica in merito quanto previsto dal comma 16 dell'art. 53 della L. 388/2000 e s.m.i..

Art. 26 – Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 3) Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI

ALLEGATO A - REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI LOIANO

Categorie di contribuenza TARI

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni: con fini assistenziali, politiche, culturali, sindacali, previdenziali, sportive (senza bar ristoro), benefiche, religiose

Scuole da ballo

Sale da gioco

Sale da ballo e da divertimento

Musei e gallerie pubbliche e private

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Scuole private o parificate di ogni ordine e grado

Scuole del preobbligo pubbliche o private

Locali dove si svolgono attività educative

Centri di istruzione e formazione lavoro

Centri studi

Cinema

Teatri

Osservatorio astronomico

Locali destinati a congressi convegni

Aree scoperte in uso

Classe 2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio

Campi da tennis

Piscine

Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte in uso

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere

Deposito mezzi linee trasporto pubblico

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

Magazzino deposito in genere senza vendita

Aree scoperte in uso

Classe 4 - Esposizioni, autosaloni

Autosaloni

Saloni esposizione in genere

Classe 5 - Alberghi con ristorante

Alberghi e agriturismi con ristorante

Aree scoperte in uso

Classe 6 - Alberghi senza ristorante

Alberghi e agriturismi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Affittacamere e alloggi

Residences

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

Classe 7 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Case per ferie

Colonie

Case famiglia

Caserme e carceri

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Ospedali

Laboratori di analisi

Studi ed ambulatori medici e veterinari

Aree scoperte in uso

Classe 8 - Uffici, agenzie

Enti pubblici

Ufficio postale

Uffici assicurativi

Uffici in genere

Autoscuole

Agenzie di viaggio

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Classe 9 – Banche, ed istituti di credito e studi professionali

Istituti bancari di credito

Istituti finanziari pubblici e privati

Intermediari finanziari

Studi legali, tecnici, ragioneria, sanitari, privati

Classe 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie

Cartolerie

Bazar

Abbigliamento

Elettrodomestici

Materiale elettrico

Apparecchi radio tv

Articoli casalinghi

Giocattoli

Colori e vernici

Calzature

Sementi e prodotti agricoli e da giardino

Mobili

Materiale idraulico

Prodotti di profumeria e cosmesi

Gioiellerie e Orologerie

Ceramica

Bigiotterie

Dischi e videocassette

Tessuti

Articoli di ottica

Articoli di fotografia

Negozi mercerie e filati

Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso

Banchi di mercato prodotti non alimentari

Aree scoperte in uso

Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali

Tabaccherie

Farmacie

Erboristerie

Articoli sanitari

Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Aree scoperte in uso

Classe 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, centri benessere, SPA, ecc.

Parrucchieri e barbieri

Elettricista

Negozi pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Falegnamerie

Tipografie

Legatorie

Laboratori di produzione pane, pasta, pasticcerie

Restauratore anche se con attività di vendita

Aree scoperte in uso

Classe 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine

Carrozzerie

Gommisti

Elettrauto

Officine in genere

Aree scoperte in uso

Classe 14 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Classe 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, mense, pub, birrerie

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Pizzerie

Tavole calde

~~Agriturismo senza posti letto~~

Osterie

Mense

Birrerie

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

Classe 17 - Bar, caffè, pasticceria

Bar

Caffè

Bar pasticcerie

Bar gelaterie

Gelaterie

Pasticcerie

Aree scoperte in uso

Classe 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi generi alimentari

Negozi dolciumi

Panifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Bottiglierie, vendita vino

Locali vendita ingrosso generi alimentari

Banchi di mercato generi alimentari

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Classe 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Banchi di mercato pesce, frutta, verdura e piante

Aree scoperte in uso

Classe 21 - Discoteche, night club

Discoteche

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12
DEL 28/04/2023

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI

ALLEGATO B - REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI LOIANO

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Massimo	Medio
1	0,60	1,00	0,8
2	1,40	1,80	1,6
3	1,80	2,30	2
4	2,20	3,00	2,6
5	2,90	3,60	3,2
6 o più	3,40	4,10	3,7

Corrisponde alla tabella 2 allegata al DPR 158/1999

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI

ALLEGATO C - REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI LOIANO

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività	Kc min.	Kc max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00
8	Uffici, agenzie	1,00	1,13
9	Banche e istituti di credito e studi professionali	0,55	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,72	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64

Corrisponde alla tabella 3b allegata al DPR 158/1999, tranne per quanto riguarda la categoria 3 per cui sono stati utilizzati la descrizione ed i parametri della corrispondente categoria della tabella 3a

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI

ALLEGATO D - REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI LOIANO

**Interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile
della tariffa alle utenze non domestiche**

	Attività	Kd min.	Kd max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito e studi professionali	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60
21	Discoteche, night-club	8,56	13,45

Corrisponde alla tabella 4b allegata al DPR 158/1999, tranne per quanto riguarda la categoria 3 per cui sono stati utilizzati la descrizione ed i parametri della corrispondente categoria della tabella 4a

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITNA DI BOLOGNA

VERBALE DEL REVISORE UNICO N.97/2023

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N.17 del 11/04/2023 avente per oggetto:

"MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI"

IL REVISORE UNICO

nella persona del sottoscritto Dott. Frontera Gregorio, nominato Revisore Unico ai sensi degli artt. 234 e segg. del D. Lgs. 237/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27.10.2020;

PREMESSO CHE:

- L'art. 7 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Comune, nel rispetto dei principi fissati della legge e dello Stuto, adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;
- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTA la delibera Arera n. 15 del 18/01/2022 in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

RITENUTO opportuno apportare alcune ulteriori modifiche al regolamento IUC- TARI al fine migliorare ulteriormente l'integrazione della disposizioni comunali con quanto disposta dal Arera, in particolare:

- Art. 19 – Riscossione: introduzione della previsione dell'ulteriore rateizzazione degli avvisi bonari;
- Art. 20 – Dichiarazione: modifica del termine di presentazione della dichiarazione in coerenza con il TQRF, precisazioni in merito alla ricevuta di presa in carico;
- Art. 23 – Dilazioni di pagamento: coordinamento con le modifiche apportate all'art. 19 e al regolamento disciplinante le entrate.

VISTO:

- il regolamento disciplinante la TARI approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 29/04/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, come da documento allegato alla delibera sottoposta al mio parere;
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal Responsabile dell'Area Risorse e Attività Produttive.
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

- **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione relativa alla modifica del regolamento comunale IUC - TARI, in vigore dal 01 gennaio 2023.

Loiano 22 Aprile 2023

Il Revisore Unico del Comune di Loiano (BO)

Dott. Frontera Gregorio



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 28/04/2023

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO IUC - TARI

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
MORGANTI FABRIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
RISTAURI LETIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).